

CAPITOLO IV

Adunanze ed attribuzioni del consiglio di amministrazione

Art. 31.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 e del regio decreto 20 febbraio 1927, n. 257, le altre ogni qualvolta lo richiede il bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il consiglio, sia per ordine dell'autorità governativa.

Art. 32.

Le deliberazioni possono essere valide con l'intervento di almeno due dei membri e del presidente e debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, se però si tratti di questioni concernenti persone si procede a voti segreti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti gli intervenuti, ove alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa per qualsiasi motivo firmare, non sarà fatta menzione.

Art. 33.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto l'art. 15 legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 34.

Il consiglio provvede alla gestione degli enti raggruppati ed il loro regolare funzionamento, delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi, le modificazioni del regolamento organico del raggruppamento e degli istituti dei singoli enti, il regolamento interno di amministrazione ed il regolamento organico del personale, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, delibera, in genere, tutti gli affari che interessano la pia istituzione.

CAPITOLO V

Attribuzione del presidente

Art. 35.

Spetta al presidente di rappresentare l'istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio, di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e prendere in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 36.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del consiglio sarà annunciata dal presidente almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 37.

In caso d'assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più anziano di nomina ed in caso di temporanea nomina il più anziano di età.

CAPITOLO VI

Contabilità, personale e tesoreria

Art. 38.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti dalla firma del presidente e di quella del membro del consiglio di amministrazione che soprintende il servizio cui si riferisce il mandato, e in difetto dal membro anziano e dal segretario.

Art. 39.

La pianta organica e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento interno.

Art. 40.

Il servizio d'esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

Nel caso che l'istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, noti gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 41.

Per le materie non contemplate nel presente regolamento, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3716.

Adempimenti concernenti le direttive alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle leggi regionali n. 53/98 e n. 6/99 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e normativa successiva.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alle opere e reti di servizi e mobilità;

Visti gli artt. 134, 135 e 136 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, titolo VI, capo I, contenente le «disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze»;

Visti i D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, con i quali vengono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative e di polizia esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato riguardanti, tra l'altro, la bonifica integrale e montana;

Visto l'art. 10, comma 11 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 1997, n. 6874, riguardante le disposizioni operative per il rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici ai sensi delle normative vigenti e la delega all'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e mondo rurale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1999, n. 2653, con la quale viene delegata all'assessore alle opere e reti di servizi e mobilità l'emanazione dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla esecuzione di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica ed irrigazione indicati nell'art. 134 del titolo VI, capo I del R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

to l'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, riguardante la organizzazione regionale della difesa del suolo applicazione della legge n. 183/89, modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 5 del 7 giugno 1999 nel modo seguente: alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 53/1998, dopo le parole «dal R.D. n. 523/1904» sono inserite le seguenti: «e dal R.D. 1904, n. 368»;

Visto l'art. 12 della citata legge regionale n. 53, commi 8 e 9;

Visto l'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni ed agli enti locali competenti per territorio la gestione del demanio idrico nonché l'introito dei relativi proventi e l'art. 7 che stabilisce che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del citato decreto legislativo verrà determinata dai provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Le premesse formano parte integrante del deliberato:

sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alla emanazione dei provvedimenti rilasciati ai soli fini idraulici, concernenti l'autorizzazione alla esecuzione di lavori e manufatti interessanti le opere di bonifica e di irrigazione indicati nell'art. 134 delle disposizioni di polizia idraulica contenute nel titolo VI, capo I del R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

la delega decorre dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio. Fino alla data suddetta l'emanazione dei provvedimenti oggetto di delega sarà curata dalla Regione Lazio. Le domande di autorizzazione che pervengono successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* della Regione verranno trasmesse alle province competenti;

di approvare ed emanare le direttive specificate nell'allegato A per l'esercizio delle funzioni conferite;

di rinviare a ulteriore provvedimento di Giunta regionale, successivo alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabiliranno la data della effettiva decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite dall'art. 86 del decreto legislativo n. 112, la determinazione delle disposizioni operative riguardanti la gestione del demanio idrico, l'imposizione e l'introito dei relativi canoni;

di garantire alla provincia ogni forma di consultazione nell'esercizio delle funzioni conferite attraverso le proprie strutture regionali.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e verrà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

ALLEGATO A

1 Legge regionale n. 53/98, artt. 9 e 12 e legge regionale n. 6/99, art. 14, delega alla provincia delle funzioni amministrative riguardanti l'emanazione dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione ai fini idraulici di cui all'art. 134 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

Riferimenti normativi e destinatari del conferimento.

Le funzioni sopraindicate sono pervenute alla Regione a seguito dell'entrata in vigore dei D.P.R. n. 11/72 e n. 616/77 in attuazione della delega 22 luglio 1975, n. 382.

La materia è disciplinata dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368, che all'art. 134 individua i casi suscettibili di autorizzazione mentre all'art. 133 elenca le opere assolutamente vietate.

La deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 1997, n. 6874, ha dettato le disposizioni operative per il rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici.

In armonia con quanto previsto al punto c) dell'art. 136 del citato R.D. le autorizzazioni di che trattasi vengono rilasciate direttamente dai consorzi dichiarati in manutenzione. Nel Lazio, il solo consorzio ad avere questa qualifica è il Consorzio della bonificazione pontina ora confluito, insieme al Consorzio della bonifica di Latina, nel Consorzio della bonifica dell'Agro pontino.

Destinatari del conferimento sono le province.

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni ai fini idraulici, alla realizzazione di lavori e manufatti interessanti opere di bonifica e loro pertinenze sono rilasciate previo parere favorevole espresso dal Settore regionale opere e lavori pubblici e dal consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade l'opera interessata dai lavori oggetto dell'autorizzazione.

Nel provvedimento rilasciato dall'autorità competente vengono riportate le prescrizioni tecniche e le condizioni cui l'autorizzazione è subordinata, previa eventuale verifica dei pareri espressi mediante sopralluogo.

L'autorizzazione è valida ai soli fini idraulici e non dà titolo ad occupazione del bene demaniale, ramo bonifica che fa parte del demanio dello Stato e per il quale è attualmente competente il Ministero delle Finanze - Dipartimento del territorio che provvederà a rilasciare la concessione per l'uso del bene determinando anche il canone da corrispondere nelle more della emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/98.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3720.

Ulteriore rettifica deliberazione della Giunta regionale n. 1780 del 30 marzo 1999. Ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale al 30 settembre 1998.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della salute;

Vista la propria deliberazione n. 1780 del 30 marzo 1999, con la quale è stata disposta la pubblicazione delle ore vacanti nelle attività di continuità assistenziale rilevate dalle aziende U.S.L. alla data del 30 settembre 1998 e riportate nell'allegato «A» alla predetta deliberazione;

Vista la propria deliberazione n. 2554 del 18 maggio 1999, con la quale è stata disposta la rettifica delle ore vacanti presso l'Azienda U.S.L. di Latina alla data del 30 settembre 1998;

Atteso che anche l'Azienda U.S.L. Roma H ha rettificato le ore disponibili nelle attività di continuità assistenziale indicate nell'allegato «A» alla deliberazione n. 1780 del 30 marzo 1999;

Ritenuto di dover prendere atto della ulteriore rettifica, a seguito della nota n. 1351 del 22 aprile 1999, inviata dall'Azienda U.S.L. Roma H;

Considerata pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere alla ulteriore rettifica dell'allegato «A» alla deliberazione n. 1780 del 30 marzo 1999, relativamente alle ore settimanali ed agli incarichi disponibili presso la predetta azienda;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;